



Criminalia

Annuario di scienze penalistiche

Comitato di direzione

Stefano Canestrari, Giovanni Canzio,
Adolfo Ceretti, Cristina de Maglie,
Luciano Eusebi, Alberto Gargani,
Fausto Giunta, Vincenzo Maiello,
Marco Nicola Miletti, Renzo Orlandi,
Michele Papa, Carlo Piergallini,
Ettore Randazzo, Francesca Ruggieri

Coordinatore

Fausto Giunta

Comitato di redazione

Alessandro Corda, Claudia Mazzucato,
Dario Micheletti, Daniele Negri, Caterina Paonessa
Antonio Vallini, Vito Velluzzi

Coordinatore

Dario Micheletti

Direttore responsabile

Alessandra Borghini

www.edizioniets.com/criminalia

Registrazione Tribunale di Pisa 11/07 in data 20 Marzo 2007

Criminalia

Annuario di scienze penalistiche

2 0 1 6



Edizioni ETS



www.edizioniets.com

© Copyright 2017
EDIZIONI ETS
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa
info@edizioniets.com
www.edizioniets.com

ISBN 978-884675106-5
ISMN 1972-3857

INDICE

Primo Piano

- STUART P. GREEN
L'utilità concettuale della nozione di malum quia prohibitum 15
- TULLIO PADOVANI
Tortura: adempimento apparentemente tardivo, inadempimento effettivamente persistente 27
- FREDERICK SCHAUER
Lie-Detection, Neuroscienze e diritto delle prove 33

I grandi temi *Welfare e diritto penale*

- DAVID GARLAND
Welfare State sotto assedio 63
- DOMENICO PULITANÒ
Welfare e diritto penale. Variazioni su un tema di Garland 77

Tavola rotonda

- Colpa informativa e cautele autoprotettive nelle zone ad alto rischio sismico (a proposito della sentenza "Grandi Rischi". – Cassazione penale, sez. IV, 24 marzo 2016, n. 12478)*
Nota introduttiva 95

Ne discutono:

ALESSANDRO AMATO
DAVIDE AMATO
ROBERTO CALCINARI
DOMENICO NOTARO

Dibattito <i>Il burocrate creativo. La crescente intraprendenza interpretativa della giurisprudenza penale</i>	
Nota introduttiva di Fausto Giunta	157

Sezione I – *L'insostenibile leggerezza del testo*

DARIO MICHELETTI	
<i>Jus contra lex. Un campionario dell'incontenibile avversione del giudice penale per la legalità</i>	161

Sezione II – *Dall'imprevedibilità del diritto all'imprevedibilità del giudizio*

COSTANZA BERNASCONI	
<i>Alle radici dell'imprevedibilità del diritto giurisprudenziale</i>	193

Sezione III – *Il giudice legislatore: verso il crepuscolo della distinzione tra jus facere e jus dicere?*

DOMENICO PULITANÒ	
<i>Tra jus facere e jus dicere</i>	205

GIOVANNI TARLI BARBIERI	
<i>Il diritto, oggi: tra il dire e il fare</i>	215

VITO VELLUZZI	
<i>Interpretazione, interpreti e diritto penale. Brevi riflessioni</i>	229

Sezione IV – *Saranno magistrati: l'anacronistica immutabilità dell'ordinamento giudiziario*

CARLO GUARNIERI	
<i>Ruolo della giurisdizione e modelli di reclutamento della magistratura</i>	235

LUCIANO VIOLANTE	
<i>Verso un giudice di common law?</i>	239

LORENZO ZILLETTI	
<i>La giurisprudenza oggi: tra tracimazioni ermeneutiche e legittimazione</i>	243

Il punto su... Il caso Provenzano

FRANCO CORLEONE
41-bis, un regime detentivo senza fine ma con un fine 247

LUIGI MANCONI, STEFANO ANASTASIA, VALENTINA CALDERONE
Abolire il "carcere duro". Legittimità e limiti del 41-bis alla luce della sua applicazione 263

Il punto su... Partecipazione democratica alle scelte politico criminali e garanzie individuali nell'epoca del diritto penale tecnocratico. Un bilancio di inizio secolo

LUCIANO EUSEBI
Prevenzione e garanzie: promesse mancate del diritto penale o paradigmi di una riforma penale «umanizzatrice»? 285

ALBERTO GARGANI
Crisi del diritto sostanziale e vis expansiva del processo 303

OLIVIERO MAZZA
Il crepuscolo della legalità processuale al tempo del giusto processo 329

LUCIANO VIOLANTE
La produzione del penale tra Governo e Parlamento maggioritario 339

Antologia

LUIGI CORNACCHIA
Lex imperfecta: ciò che sopravvive della Normentheorie di Binding nella dottrina penale 347

CRISTINA DE MAGLIE
Alla ricerca di un "effective compliance program": venticinque anni di esperienza statunitense 375

GIUSEPPE DI VETTA
L'abuso di ufficio: cronaca di un «ritorno» 399

MARIA NOVELLA MASULLO

Dietro le quinte: *la riemersione della punibilità del falso qualitativo.*
Un confronto sulle possibili controindicazioni desumibili dal tipo 425

EDOARDO MAZZANTI

Violazione di diritti umani e responsabilità dello Stato.
La prevenzione dei disastri come "alternativa" al diritto penale 447

GHERARDO MINICUCCI

Contributo allo studio del dolo di bancarotta patrimoniale 481

PIERPAOLO RIVELLO

Il ruolo attribuito alla vittima del reato dalla normativa processuale italiana
in rapporto a quello ad essa spettante innanzi alle Corti penali
internazionali 507

ANA LUCIA SABADELL

Forme di "patriarcalismo" giuridico-penale in Brasile.
Il caso delle molestie sessuali e della violenza sessuale 563

ALESSANDRO SPENA

La parola(-)odio. Sovraesposizione, criminalizzazione e interpretazione dello
hate speech 577

Lecture

GAETANO CARLIZZI

Le nuove frontiere della teoria del diritto. Riflessioni sul libro di Giorgio
Pino, Teoria analitica del diritto I 611

TABLE OF CONTENTS

On the front page

STUART P. GREEN <i>The conceptual utility of malum prohibitum</i>	15
TULLIO PADOVANI <i>Torture: an apparently late compliance, an actually persistent failure to comply</i>	27
FREDERICK SCHAUER <i>Lie-Detection, Neuroscience and evidence law</i>	33

Big themes *Welfare e diritto penale*

DAVID GARLAND <i>Welfare State under siege</i>	63
DOMENICO PULITANÒ <i>Welfare and the criminal law. Variations on a theme put forward by Garland</i>	77

Roundtable

<i>Informative fault and self-protective cautions in areas of high seismic risk (on the “Grandi Rischi” judgment. – Cassazione penale, sez. IV, 24 March 2016, No. 12478)</i>	
Introductory remarks	95

Discussants:

ALESSANDRO AMATO
DAVIDE AMATO
ROBERTO CALCINARI
DOMENICO NOTARO

Exchange of views <i>The creative bureaucrat. The increasing interpretative enterprise of criminal case law</i>	
Introductory remarks by Fausto Giunta	157

Section I – *The unbearable lightness of the text*

DARIO MICHELETTI	
<i>Jus contra lex. A sampling of the uncontrollable aversion of criminal courts to the principle of legality of crimes</i>	161

Section II – *From the unpredictability of the law to the unpredictability of the judgment*

COSTANZA BERNASCONI	
<i>At the roots of the unpredictability of judicial law</i>	193

Section III – *The lawmaking judge: towards the twilight of the distinction between jus facere and jus dicere?*

DOMENICO PULITANÒ	
<i>Between jus facere and jus dicere</i>	205

GIOVANNI TARLI BARBIERI	
<i>The law, today: between saying and doing</i>	215

VITO VELLUZZI	
<i>Interpretation, interpreters, and the criminal law. Brief reflections</i>	229

Section IV – *“They will be judges and prosecutors”: the anachronistic Immutability the judiciary*

CARLO GUARNIERI	
<i>The role of judicial jurisdiction and recruiting models</i>	235

LUCIANO VIOLANTE	
<i>Towards a common law judge?</i>	239

LORENZO ZILLETTI	
<i>The case law, today: between hermeneutics overflows and legitimation</i>	243

Focus on... *The Provenzano case*

FRANCO CORLEONE
Article 41-bis, an endless prison regime with a goal 247

LUGI MANCONI, STEFANO ANASTASIA, VALENTINA CALDERONE
“Abolish extreme prison regimes“. Legitimacy and limits of Article 41-bis in light of its applications 263

Focus on... *Democratic participation to penal policy-making and individual rights in the era of a technocratic criminal law: an appraisal at the beginning of the century*

LUCIANO EUSEBI
Prevention and guarantees: broken promises of the criminal law or paradigms of a “humanizing” penal reform? 285

ALBERTO GARGANI
The crisis of substantive criminal law and the expansive force of the trial 303

OLIVIERO MAZZA
The twilight of procedural legality at the time of due process 329

LUCIANO VIOLANTE
Penal law-making between the Executive and a majoritarian Parliament 339

Anthology

LUGI CORNACCHIA
Lex imperfecta: what is still alive of Binding’s Normentheorie in criminal law theory 347

CRISTINA DE MAGLIE
In search of an “effective compliance program”: twenty-five years of American experience 375

GIUSEPPE DI VETTA
Abuse of office: chronicle of a “comeback” 399

MARIA NOVELLA MASULLO

Behind the scenes: the reemergence of the criminalization of 'qualitative' false accounting. A discussion on possible contraindications inferable from the Actus Reus 425

EDOARDO MAZZANTI

Human rights violation and State liability. Prevention of disasters as an "alternative" to the criminal law 447

GHERARDO MINICUCCI

Contribution to the study of the Mens Rea requirement for bankruptcy offenses involving asset insolvency 481

PIERPAOLO RIVELLO

The role assigned to the victim by Italian rules of criminal procedure vis-à-vis the role assigned to the victim before International Criminal Courts 507

ANA LUCIA SABADELL

Forms of "patriarchal" criminal law in Brazil. The case of sexual harassment and sexual violence 563

ALESSANDRO SPENA

The word "hate". Overexposure, criminalization and interpretation of hate speech 577

Book Review

GAETANO CARLIZZI

The new frontiers of legal theory. Reflections on Giorgio Pino's Analytical Theory of Law I 611

Tavola rotonda

*Colpa informativa e cautele autoprotettive
nelle zone ad alto rischio sismico*

(a proposito della sentenza “Grandi Rischi”).

Cassazione penale, sez. IV, 24 marzo 2016, n. 12478)

Volgere a ritroso lo sguardo per determinare lo stato delle conoscenze in relazione alla prevedibilità del rischio sismico significa prendere atto dell'oggettiva impossibilità di predirne la *magnitudo* ed il momento di concretizzazione in scuotimento tellurico.

Questa *endemica condizione di incertezza scientifica* rende impraticabile la strada della retrodatazione dei saperi e dell'approssimazione dell'oggetto della prevedibilità, già sperimentate con dubbio successo nell'emisfero dei rischi da esposizioni professionali.

Non resta che affidarsi all'*olistica del contesto*, facendo leva sulla ciclicità storica con cui gli eventi simili si ripetono in determinate aree e sulla stanzialità del garante, la cui immedesimazione nel territorio assicura quella relazione di prossimità con la fonte di rischio in cui si esaurisce la capacità di predirne la rinnovata attivazione.

L'estremizzazione del paradigma dell'incertezza nell'accertamento della colpa si coglie anche sul versante dell'evitabilità.

La carenza di un corredo nomologico impone di plasmare *ex novo* strumenti di cautela a contenuto, generalmente, comunicativo.

Si pretende che il garante attivi sistemi di allerta informativa, così da mantenere costante il coefficiente di tensione collettiva idoneo a stimolare il ricorso a consuetudini auto-protettive individuali.

Il filo conduttore di tali soluzioni è rappresentato dal *principio di precauzione*, che *trasmuta la natura cautelare della regola di diligenza in cautelativa, privandola di efficace funzione modale*.

È nell'irriducibile incompatibilità tra *responsabilità per il da farsi*, propria della logica precauzionale, ed accertamento retrospettivo, tipico del modello classico di accertamento della colpa, che risiede, tuttavia, l'insanabile impossibilità di impiegare l'uno per adattare l'altro alle peculiari modalità di concretizzazione del rischio sismico.

DOMENICO NOTARO

COLPA INFORMATIVA E CAUTELE AUTOPROTETTIVE: QUALE REAZIONE PENALE ALLE INEFFICIENZE ORGANIZZATIVE?

1. *La definizione della regola cautelare di fronte al rischio*. – La sentenza della Corte di cassazione¹, che ha chiuso la vicenda riguardante gli esperti della Com-

¹ Cass. Sez. IV, 24 marzo 2016, n. 12478, in *www.penalecontemporaneo.it*. Per un suo primo commento, v. L. RISICATO, *Colpa e comunicazione sociale del rischio sismico tra regole cautelari "aperte" e causalità psichica*, in *Giur. it.*, 2016, pp. 1227 ss.

missione Grandi Rischi (C.G.R.), imputati di non avere avvertito la popolazione del (possibile) rischio di terremoti in occasione del sisma occorso a L'Aquila il 6 aprile 2009, conferma, suo malgrado, una certa inanità degli sforzi di affidare al diritto penale il compito di inquadrare dinamiche, pur produttive di eventi di rilevante portata offensiva, ma risalenti a collettive forme di disorganizzazione: dinamiche che maturano nell'ambito di catene "procedimentali" di incombenze complementari e che si sviluppano lungo sequenze di accadimenti, per le quali, in definitiva, più difficile risulta rinvenire estremi di reato da imputare a *singoli* individui². Eppure, strenua è stata la ricerca dei presupposti di affermazione della responsabilità penale degli imputati in quel medesimo processo; e la stessa Cassazione ha infine ritenuto esistenti le condizioni per addossare all'autore di una condotta informativa (il vice capo della Protezione civile) la responsabilità colposa per la morte e le lesioni personali di talune delle vittime del terremoto. Questa sentenza, d'altronde, considerati i suoi percorsi argomentativi, non rappresenta un arresto singolare, inscrivendosi, piuttosto, in un orientamento giurisprudenziale che da tempo esprime una tendenza a deformare i lineamenti tipici dei reati colposi di evento, così da estenderne il raggio di operatività³.

In verità, oltre ai temi della colpa, la vicenda ha posto anche importanti problemi di accertamento del nesso causale⁴. Ma pure limitandosi all'indagine sull'elemento soggettivo, la sentenza affronta questioni centrali alle quali cerca di dare una sistemazione, ricomponendo quanto più possibile (ma senza grande successo) i fili di precedenti enunciazioni, nell'intento di sottrarsi all'obiezione di non rispettare i canoni tipici dell'imputazione colposa. Testimoniano di questo sforzo, anzitutto, le precisazioni effettuate dal Supremo Collegio per distinguere le regole cautelari dalle regole precauzionali, nella consapevolezza che solo le prime possono costituire presupposto per il rimprovero colposo⁵.

Sennonché, precisare che la regola cautelare definisce la prevedibilità e l'evitabilità dell'evento «in un ben determinato e definito contesto di rischio» – mentre la regola precauzionale opererebbe in ambiti di assoluta incertezza e di assenza di elementi per spiegare la possibile verifica di accadimenti –, lungi

² Di recente, G. DE VERO, *Il nesso causale e il diritto penale del rischio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, p. 695.

³ Se ne doveva già C. PIERGALLINI, *Attività produttive e imputazioni per colpa. Prove tecniche del diritto penale del rischio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, p. 1494; ma v. anche gli Autori cit. nella nt. 10.

⁴ Sia consentito rinviare in argomento a quanto osservato in D. NOTARO, "A ciascuno il suo": nesso di causalità e colpa in materia penale fra scienza, ragione ed emozione, in *Corr. giur.*, 2013, pp. 531 ss.; ID., *Scientists and Earthquake Risk Prediction: "Ordinary" Liability in an Extraordinary Case?*, in *European Journal of Risk and Regulation*, 2014, pp. 159 ss.

⁵ Per tutti, C. PIERGALLINI, *La regola dell'«oltre ragionevole dubbio» al banco di prova di un ordinamento di civil law*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, pp. 637 s.

dall'individuare un discrimine affidabile, prelude, in realtà, ad una "flessibilizzazione" dei lineamenti della fattispecie⁶, una volta che la «prevedibilità rilevante ai fini della costruzione della norma cautelare chieda di essere ancorata [...] alla possibilità (concreta e non ipotetica) che la condotta possa determinare l'evento». Non si ha difficoltà a riconoscere in questo passaggio un precipitato della nota pronuncia intervenuta nel 2006 sul caso di Porto Marghera⁷. Già in quella occasione la Corte di legittimità ebbe ad affermare che la regola cautelare si accontenta della prospettazione della mera possibilità di verificazione dell'evento⁸; e sempre in quell'occasione la S.C. ricomprese nel raggio di prevedibilità dell'evento anche le dinamiche spiegabili in forza delle conoscenze più recenti e innovative, quantunque non ancora patrimonio comune e non ancora applicate, a meno che quelle si debbano a «studi isolati ancora privi di conferma»⁹.

Senonché, una simile ricostruzione dei contenuti della regola cautelare ha sollevato ben note critiche, a cominciare dalla reale difficoltà di sceverare le situazioni di rischio incerto – ma pur sempre delineato da ricerche serie e fondate, ancorché non ancora patrimonio comune – dalle situazioni di rischio profilate da «studi isolati e privi di conferma»¹⁰. Proprio su questo aspetto sembra destinato a infrangersi il tentativo di *actio finium regundorum* intrapreso dalla Corte di cassazione nella sentenza in esame: se è vero che la materia trattata dagli imputati è di quelle in cui è altamente controversa (se non del tutto carente) la conoscenza

⁶ A. GARGANI, *La «flessibilizzazione» giurisprudenziale delle categorie classiche del reato di fronte alle esigenze di controllo penale delle nuove fenomenologie di rischio*, in *Leg. pen.*, 2011, p. 422.

⁷ Ne conviene L. RISICATO, *op. cit.*, p. 1229.

⁸ Cass. Sez. IV, 17 maggio 2006, Bartolini, in *Foro it.*, 2007, II, c. 550, con nota di R. GUARINIELLO, e in *www.petrochimico.it*. Per un'analisi dei profili colposi trattati in quella pronuncia sia consentito rinviare a D. NOTARO, *Il caso del Petrochimico di Porto Marghera: esposizione a sostanze tossiche e colpa*, in L. FOFFANI-D. CASTRONUOVO, *Casi di diritto penale dell'economia*, II, *Impresa e sicurezza (Porto Marghera, Eternit, Ilva, ThyssenKrupp)*, Bologna, 2015, pp. 51 ss.

⁹ Appunto per la S.C. «il rischio diviene concreto quando – sia pure in base a ricerche non ancora complete o prive di requisiti di generale applicabilità o anche soltanto in base a serie generalizzazioni empiriche – viene individuata la possibilità dell'idoneità lesiva di una condotta commissiva od omissiva che dunque diviene prevedibile». Sul punto C. BRUSCO, *Brevi considerazioni sulla prevedibilità dell'evento nel reato colposo*, in AA.VV., *Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d'impresa*, a cura di R. Bartoli, Firenze, 2010, pp. 493 s.

¹⁰ Cfr., fra gli altri, C. PIERGALLINI, *Il paradigma della colpa nell'età del rischio: prove di resistenza del tipo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, pp. 1700 s.; V. ATTILI, *L'agente modello «nell'era della complessità». Tramonto, eclissi o trasfigurazione?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, p. 1257; D. PETRINI, *Rischi di responsabilità oggettiva nell'accertamento della colpa del datore di lavoro e dei dirigenti*, in AA.VV., *Responsabilità penale e rischio*, cit., p. 304; G. DE SANCTIS, *Violazione della regola cautelare formalizzata e prevedibilità/evitabilità dell'evento alla luce di alcuni recenti arresti della IV Sezione penale della Suprema Corte di cassazione*, in *Riv. pen.*, 2011, p. 1112.

scientifica delle dinamiche che sovrintendono agli eventi, non sembra possa darsi alternativa alla esistenza di cognizioni ancora in via di sperimentazione e bisogno di conferma. Prova ne sono, da un lato, le difficoltà che hanno incontrato i giudici nel definire lo stato delle conoscenze cui ricondurre le prescrizioni cautelari rivolte agli imputati nel processo a L'Aquila¹¹, e, dall'altro, l'affermazione, compiuta dalla Corte di appello abruzzese e dalla Corte di cassazione stessa, della sostanziale correttezza dell'operato della C.G.R. che si è pronunciata a suo tempo per la *non prevedibilità* del sisma occorso nel 2009.

L'estensione del patrimonio di conoscenze tecnico-scientifiche, mediante cui riempire di contenuti il profilo di prevedibilità dell'evento, frustra, dunque, l'obiettivo di delimitare il campo delle regole cautelari. Con l'aprire tali regole al raggio di operatività dei saperi incerti, i soggetti da esse coinvolti sono indotti a tenere conto altresì delle ipotesi di verificabilità fumose ed opinabili – nella misura in cui queste non siano escludibili –, della cui occasionale concretizzazione essere pronti a farsi carico. Un simile contesto di azione, in definitiva, condurrebbe a richiamare l'agente ad assumere un atteggiamento ultra-prudenziale di stampo "precauzionale"¹², proteso ad intervenire senza preoccuparsi di sapere preventivamente che cosa sia necessario fare per affrontare *efficacemente* il rischio e a fronte del quale sarebbe vano chiedere poi al giudice di verificare in concreto i margini di "evitabilità altrimenti" dell'evento occorso.

In questo *milieu* "culturale" potrebbe non bastare, allora, la "presa di distanza" (quantunque importante) che, in tema di costruzione dell'agente modello, la sentenza in esame stabilisce rispetto ad altro noto precedente della Corte di cassazione, intervenuto in relazione al disastro franoso di Sarno capitato nel 1998. In quell'occasione, com'è risaputo, la Suprema Corte¹³ aveva chiamato l'agente (modello) ad adeguare la propria condotta alla nefasta prospettiva di ogni eventuale «possibilità di evoluzione del fenomeno e ipotizzando quindi la più distruttiva ipotesi che potesse verificarsi o che il fenomeno disastroso poteva comportare»¹⁴. La Corte di cassazione riconsidera adesso la fondatezza di quella acquisi-

¹¹ Al riguardo sia consentito rinviare a D. NOTARO, *Nesso di causalità e colpa alla prova delle dinamiche "incerte". Osservazioni a margine del processo sul terremoto dell'Aquila*, in *Leg. pen.* (www.lalegislazionepenale.eu, 29 gennaio 2016), pp. 20 ss.

¹² F. GIUNTA, *I tormentati rapporti fra colpa e regola cautelare*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, p. 1226; ID., *Il reato colposo nel sistema delle fonti*, in AA.VV., *Reato colposo e modelli di responsabilità penale. Le forme attuali di un paradigma classico*, Bologna, 2013, p. 75; A. MASSARO, «Concretizzazione del rischio» e prevedibilità dell'evento nella prospettiva della doppia funzione della colpa, in *Cass. pen.*, 2009, pp. 18 s.

¹³ Cass. Sez. IV, 12 marzo 2010, n. 16761, in *Foro it.*, 2011, II, c. 482.

¹⁴ «L'agente modello in una situazione quale quella descritta è quello in grado di ipotizzare le conseguenze più gravi di un fenomeno ricorrente; non quello che si adagia su esperienze precedenti senza che esistano elementi di conoscenza che consentano di escludere che i fenomeni possano

zione¹⁵, effettivamente ardata nella sua strutturazione a principio, addivenendo a sancire – se non un vero e proprio *revirement* – certo una puntualizzazione degna di approvazione: si stabilisce, infatti, adesso, che la prevedibilità di eventi disastrosi da parte dei soggetti deputati a fronteggiarli, conosce dei limiti, almeno quanto alla *portata distruttiva* della tipologia di eventi prevenibili dall'agente modello con l'adozione delle opportune cautele.

Nondimeno, come si diceva, l'abbandono del richiamo al “peggior scenario possibile di rischio”, quale evenienza di riferimento per elaborare l'agente modello, potrebbe non bastare ad allineare i contenuti della regola cautelare a parametri personalistici di affermazione della responsabilità. È chiaro, infatti, come la definizione dei limiti di prevedibilità degli eventi lesivi rischi comunque di essere messa in discussione dall'allargamento dei parametri di conoscenza utilizzabili, a comprendere anche le acquisizioni scientifiche (o di esperienza) ancora in via di consolidamento. A un tale allargamento addivene anche la recente S.C. laddove essa afferma che la regola cautelare può fondarsi su una relazione di prevedibilità dell'evento, intesa come mera possibilità ricavata da elementi dotati «solo di consistenza empirica e non scientifica». Per la Corte sarebbero insomma i *signa facti*, cioè i c.d. segnali di allarme, a rappresentare il perno per individuare la condotta cauta da tenersi nel caso concreto¹⁶.

Senonché, la considerazione di tali elementi rimanda ad aspetti ulteriori che richiedono di essere messi a fuoco e chiariti. Come può dirsi che i *signa facti* asurgano a rilievo per valutare la condotta dell'imputato, se non si definisce preventivamente il “circolo di rapporti” cui appartiene il soggetto agente ai fini della individuazione del modello di comportamento virtuoso e della sua capacità di avvertire quei segnali? E come stabilire, prima ancora, che le circostanze di fatto emergenti rappresentino segnali di allarme riconoscibili dall'agente avveduto, se

avere carattere di maggior gravità». A tale principio aveva fatto riferimento anche Cass. Sez. III, 27 gennaio 2010, n. 24732, in *Cass. pen.*, 2011, p. 3790, relativa al crollo di una scuola elementare a San Giuliano di Puglia avvenuto nel 2002 a seguito di scossa sismica.

¹⁵ Al riguardo Cass. Sez. IV, 24 marzo 2016, cit., p. 148, osserva infatti che l'assunto del dovere degli esperti di considerare “il peggiore scenario immaginabile” «rappresenta l'antitesi dell'idea stessa dell'analisi dei rischi; se davvero l'interpretazione dei fattori di rischio, nella loro epifania congiunturale, dovesse essere informata ad un simile principio, neppure vi sarebbe necessità di una “valutazione dei rischi”, perché il criterio di individuazione della misura preventiva sarebbe *ipso facto* disponibile».

¹⁶ Segnali che la Corte rinviene nel ripetersi dei fenomeni sismici in atto in quel periodo e nella riconosciuta elevata sismicità del territorio aquilano: in forza di questi, per la Corte, i risultati di una riduzione della soglia di attenzione della popolazione di fronte al rischio sismico si profilavano «concretamente prevedibili come possibili nella loro sufficiente specificità, benché di non certa verifica e non del tutto spiegabili *ex ante* sotto il profilo dei relativi meccanismi causali di produzione».

le conoscenze universalmente disponibili rendono controversa origine ed eziologia dei fenomeni considerati?

Per quanto tali domande debbano confrontarsi con il diverso ruolo professionale rivestito dagli imputati – tema al quale si rivolge utilmente la sentenza ed a cui è dedicato il prossimo paragrafo – e siano quindi suscettibili di ricevere risposte differenziate, esse non sembrano comunque poter esitare in una soluzione positiva, dal momento che il profilo della prevedibilità dell'evento, in linea di principio, non può prescindere dal corretto inquadramento delle nozioni nomologiche utilizzabili in giudizio. È dunque dal corretto ingresso delle acquisizioni scientifiche nel processo – e dalla loro attenta delimitazione da parte del decidente – che finisce per dipendere anche l'individuazione degli «elementi di indagine dotati di adeguata concretezza e affidabilità», a loro volta propedeutici alla elaborazione di una regola di cautela dal tenore non meramente precauzionale.

2. *Le cautele operanti per l'attività di valutazione e per l'attività di comunicazione del rischio.* – Un ulteriore punto di crisi della ricostruzione dell'addebito colposo, condotta dai giudici nel processo in questione, attiene all'identificazione dell'evento oggetto di prevenzione ad opera della regola cautelare. Al riguardo, la Corte di cassazione afferma che non si può prescindere da un minimo grado di generalizzazione dei lineamenti dell'evento, che implichi tuttavia anche la considerazione dello *svolgimento* causale del fatto concretamente verificatosi, cioè del modo con cui esso si produce. L'affermazione intende superare l'orientamento (incarnato ancora dalla sentenza del 2006 sul caso di Porto Marghera) che riteneva che l'evento potesse identificarsi anche solo per il tipo di lesione, a prescindere dalla maniera con cui esso si manifesta¹⁷. Sennonché, rimane impregiudicata la questione del grado di generalizzazione dello svolgimento causale richiesto per delineare i contorni dell'evento prevedibile e prevenibile. A tal scopo la Corte ritiene sufficiente la predeterminabilità della dinamica eziologica «nelle sue linee essenziali»; ma, a ben vedere, una tale puntualizzazione non garantisce una adeguata selezione del requisito, come dimostra la circostanza che pure nella vicenda in esame la ricostruzione della condizione di rischio imputabile all'autore di una condotta informativa, sconta un certo tasso di creatività giudiziale, rispetto a quanto evincibile dai riferimenti positivi¹⁸.

¹⁷ Per alcuni rilievi, v. D. PULITANÒ, *Colpa ed evoluzione del sapere scientifico*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, pp. 650 s.

¹⁸ Sulla genericità delle prescrizioni cautelari richiamate nel processo e sulla loro incisiva traduzione da parte del giudice sia consentito rinviare a D. NOTARO, *Scienza, rischio e precauzione. L'accertamento del nesso causale colposo all'interno di dinamiche "incerte" e "complesse". Spunti critici dal processo per il terremoto dell'Aquila*, in AA.VV., *Disastri, protezione civile e diritto: nuove*

Utile a chiarire l'orientamento teleologico delle regole cautelari invocabili nella situazione occorsa a L'Aquila, appare la distinzione fra attività di valutazione e attività di comunicazione del rischio, cui perviene la Corte di cassazione nella nostra sentenza dedicata al sisma del 2009.

Non è dubbio che l'attività di *valutazione* contempra l'eventualità della verifica di un terremoto dalla capacità distruttiva misurata in rapporto alle condizioni di vulnerabilità del patrimonio edilizio circostante e al rischio che ne derivino eventi lesivi per la popolazione. Essa, dunque, guarda direttamente agli eventi finali per cui sono costruiti gli obblighi; sicché, da questo punto di vista, si profilerebbero ragioni sostanziali per imporre regole di cautela funzionali all'espletamento del compito. Senonché, non mancano gli aspetti di complicazioni per assolvere a tali eventuali cautele. Anzitutto, la stessa Suprema Corte afferma che l'attività in questione, tanto più concernendo una materia altamente tecnico-specialistica, non sopporta vincoli modali di svolgimento, i quali si tradurrebbero in «una camicia di contenzione al processo di conoscenza»¹⁹. In secondo luogo, l'attività valutativa deve fare i conti con il patrimonio di conoscenze disponibili per la sua conduzione: quantunque si voglia legare tale attività all'assolvimento dell'onere di decifrare i segnali di allarme della condizione di rischio corrente, non si può negare che, quando le nozioni a disposizione sono controverse, anche la percezione e l'individuazione dei suddetti segnali può essere opinabile. Tutto ciò che allora si può chiedere ai soggetti competenti in simili frangenti è di approfondire l'indagine ogni qual volta sorga il “sospetto” dell'insorgere di condizioni di allarme e di rischio, e di esprimere esaurientemente e fedelmente il risultato di tale indagine.

Va, però, qui in ogni caso evidenziato che, nell'adempiere tale compito, all'esperto chiamato ad effettuare un'attività di consulenza per un'Istituzione rappresentativa della intera comunità sociale, si deve chiedere un responso più ampio ed obiettivo, meno creativo, di quello che compete, invece, allo scienziato impegnato in studi di ricerca e in attività di sperimentazione delle conoscenze

prospettive nell'Unione Europea e in ambito penale, a cura di M. Gestri, Milano, 2016, p. 288; ID., *Nesso di causalità e colpa*, cit., p. 16.

¹⁹ Margini minimi di proceduralizzazione dell'attività di valutazione sono concepibili solo con riferimento all'esito comunicativo dovuto agli organi amministrativi competenti a fare uso del responso tecnico-scientifico: ad es., chiedendo agli esperti di redigere un verbale in cui si dia conto sommariamente del metodo valutativo seguito, delle informazioni utilizzate, dello stato delle conoscenze (più o meno controverse) sul punto considerato; per un'esemplificazione di tali incombenze sia consentito rinviare a D. NOTARO, *Scienza, rischio e precauzione*, cit., p. 310. La predisposizione di simili cautele – pur comportando un fastidioso “appesantimento” delle incombenze per gli esperti – consentirebbe di meglio indirizzare gli sforzi di costoro, permetterebbe di rendere controllabile il loro operato e varrebbe anche a rassicurare gli amministratori che, sulla scorta, di tale responso, debbono poi assumere decisioni per la collettività.

correnti in un determinato ambito – per quanto controverso esso appaia²⁰ –. Tale aspetto sembra essere sfuggito in particolare al Tribunale dell’Aquila che si è accontentato di ricavare da studi pubblicati in passato (prima dell’assunzione del ruolo istituzionale) dagli stessi imputati nella veste di scienziati-ricercatori, la conferma di una contraddizione del loro operato rispetto a quanto da loro si sarebbe potuto e dovuto pretendere. Ma anche la Corte di cassazione ha mancato di valorizzare tale profilo distintivo, onde delimitare il campo dell’attività valutativa cui possono essere chiamati i consulenti reclutati dallo Stato²¹.

Passando all’attività di *comunicazione*, deve anzitutto avvertirsi che essa prende in considerazione primariamente l’incidenza della informazione sulle condotte auto-protettive dei cittadini, in rapporto al rischio di terremoto e ai suoi effetti distruttivi. Sullo sfondo rimane, dunque, l’evento tipico costitutivo dei reati di danno (omicidio e lesioni) imputati nel processo.

Appunto per la sua lontananza logica dal risultato lesivo, il dovere di informazione – si è detto²² – non potrebbe costituire la base per l’imposizione di veri e propri precetti cautelari²³, profilando semmai una regola di secondo grado, strumentale all’esercizio del diritto di autodeterminazione della persona di fronte ai fattori di rischio che la riguardano, e funzionale all’elaborazione dialettica dei protocolli preventivi ad opera dei soggetti interessati. Insomma, inerendo alla possibile verifica di un evento “intermedio”, la condotta di comunicazione seguirebbe regole che appaiono più congeniali ad un livello *precauzionale* di intervento nella complessiva strategia di gestione del rischio, al fine di prevenire possibili lesioni derivanti dalla verifica di disastri.

Quale incombenza autonoma²⁴, ad ogni modo, l’attività informativa compete agli organi politici, i quali, deputati a “gestire” la condizione di rischio rappresen-

²⁰ Per alcune considerazioni al riguardo sia consentito rinviare a D. NOTARO, *Nesso di causalità e colpa*, cit., pp. 14 e 20.

²¹ Sembra qui tornare, per certi aspetti, la differenza di orientamento dell’attività di valutazione tecnica spettante ai periti incaricati dal giudice, rispetto a quella gravante sui consulenti di parte, come rilevato anche recentemente dalla stessa Suprema Corte: cfr., ad es., Cass. Sez. V, 15 dicembre 2015, n. 9831.

²² F. GIUNTA, *Replica* in AA.VV., *Protezione civile e responsabilità nella società del rischio*. Chi valuta, chi decide, chi giudica, a cura del D.P.C. Pres. Cons. Min. e della Fondazione CIMA, Pisa, 2013, p. 143.

²³ Si consideri, però, l’esistenza dell’apparato normativo di prescrizioni (di rilievo cautelare) che impongono al datore di lavoro di assumere informazioni sui fattori di rischio di infortuni dei lavoratori e di comunicarli a questi, onde orientarne la condotta: v. al riguardo, di recente, D. CASTRONUOVO, *Fenomenologie della colpa in ambito lavorativo*, in *Dir. pen. cont.* (www.penalecontemporaneo.it, 25 maggio 2016), pp. 15 e 18.

²⁴ Distinta, cioè, da quella valutativa, alla quale accede, invece, come compendio dei compiti dello scienziato, da svolgere in funzione “consultiva” delle autorità politiche. Su di essa – oltre a quanto rilevato nella nt. 19 – v. L. RISICATO, *op. cit.*, p. 1233, che sottolinea come lo scienziato

tata dagli esperti, sono chiamati ad operare tenendo conto di interessi ulteriori ed esigenze più ampie di quelle su cui si pronunciano scienziati e tecnici. Perciò, ai politici non spetta reperire i segnali di allarme, né approfondire la loro significatività, se non nella misura in cui questi sono a loro trasmessi dagli scienziati; scema per tal via, nei loro riguardi, la questione della attendibilità scientifica delle nozioni tecniche presupposte. Ai politici spetta, piuttosto, *tradurre* la prospettazione di allarme in misure adeguate a fronteggiare la condizione di rischio insorta, tenendo conto delle diverse esigenze correnti. Entro queste coordinate, l'attività di comunicazione può anche seguire prescrizioni modali che ne veicolino la forma a beneficio della collettività.

Senonché, nel qualificare la rilevanza penale di tale attività, mercé la formulazione del rimprovero colposo, la S.C. incorre in alcune pericolose semplificazioni.

Con riferimento al c.d. agente modello rilevante per l'imputazione colposa della condotta informativa, anzitutto, dopo aver ricordato come la figura debba essere ricavata dall'elaborazione di un agente «coscienzioso ed avveduto», «adeguatamente concretizzato» alle caratteristiche standardizzabili dell'agente reale, la Corte evoca il modello del «professionista (di grado elevato) del servizio della Protezione Civile impegnato nell'attività di comunicazione pubblica del rischio sismico, ossia nella pubblica divulgazione delle informazioni concernenti i rischi di possibili eventi sismici nelle condizioni (geografiche, storiche) effettivamente date». Si tratta di un modello che, a dire il vero, nel limitarsi a ridefinire la posizione formale dell'imputato, non risulta all'esito di una particolare selezione del «circolo di rapporti» di riferimento – ad es., quanto alla considerazione di ciò che effettivamente ci si aspetta da un simile *homo eiusdem professionis* –, confermando il dubbio che la figura in questione rappresenti un parametro plasmabile dal giudice alla bisogna di ricostruzioni in parte frutto di intuizioni o di «precomprensioni» socio-culturali²⁵.

Ma, più ancora, è la possibilità di riferire il giudizio di prevedibilità ad un evento intermedio, rappresentato dal condizionamento della popolazione civile, a sollevare notevoli perplessità. Evidente è, infatti, lo scollamento che in tal modo si determina fra l'orientamento teleologico della supposta regola cautelare violata e il profilo tipico delle fattispecie di reato (di omicidio e lesioni personali) imputate²⁶. D'altronde, riferire alla condotta informativa immediatamente il rischio di

assuma eventuali responsabilità solo a seguito della «comunicazione sociale» delle proprie valutazioni tecniche.

²⁵ Sul punto, anche per la delicatezza dell'attività di individuazione del «circolo di rapporti» cui riferire l'agente modello, v. S. GROSSO, *Alla ricerca di una prospettiva di individuazione delle regole cautelari. Un dialogo tra diritto sostanziale e processuale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, pp. 148 e 161.

²⁶ Scollamento involontariamente evidenziato dalla stessa S.C. che («a cavallo» delle pp. 45 e 46 della sentenza) dapprima riferisce la condotta informativa al condizionamento dell'agire delle

evento lesivo dell'incolumità dei cittadini, sarebbe difficile, non solo perché (come detto) non è ad esso che guarda direttamente il dovere di informazione gravante sugli esponenti politici dalla Protezione Civile²⁷, ma anche perché sarebbe oltremodo arduo rilevare la prevedibilità dell'evento del reato conseguente alla verifica del terremoto (a sua volta impattante sulle vittime indotte a non proteggersi), dal momento che, se il sisma non è prevedibile per gli esperti (assolti dagli stessi giudici), a maggior ragione esso non può esserlo per chi (ricoprendo un ruolo politico-gestionale) scienziato non è. E non è chi non veda nella surrettizia assimilazione fra i due referenti eziologici la conferma di una tendenza alla deformazione del tipo colposo, emergente in sede di sua applicazione giurisdizionale.

Non può, d'altronde, sottacersi che l'orientamento della condotta informativa a cagionare l'evento intermedio consistente nell'abbandono delle cautele autoprotettive da parte della popolazione, onde rappresentare elemento essenziale della sequenza che conduce alla verifica dei risultati lesivi e, dunque, alla imputazione del delitto di evento, dovrebbe comunque superare un vaglio di accertamento positivo di collegamento causale, il quale, a sua volta, presuppone una sufficiente attendibilità della legge gnoseologica che descrive i nessi di condizionamento psichico fra gli individui. Ma un tale presupposto è appunto messo in discussione dai più recenti studi di settore²⁸, al punto che, già da un po' di tempo, anche da parte di esponenti delle scienze penalistiche, si propugna il superamento di approcci causalistici per la rilevazione di tali fenomeni²⁹. Resta dunque difficile – da questo punto di vista – ipotizzare anche specifiche cautele funzionali alla prevenzione di meccanismi di condizionamento psichico della popolazione civile basate su precise prognosi di prevedibilità; si possono tutt'al più postulare dinamiche preventivabili in forza di massime di esperienza³⁰, a loro volta confacenti o all'elaborazione di regole “aperte” di colpa generica, da concretizzare nel caso

vittime e, poi, però, discute il tema della prevedibilità del sisma nel territorio aquilano quale ragione di rimprovero colposo della condotta medesima.

²⁷ Per una recente ricostruzione dell'organizzazione, dei compiti e dei doveri della Protezione Civile v. I. PISA, *Protezione civile e responsabilità penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, pp. 223 ss.

²⁸ Per ragguagli v. il contributo di Davide Amato che precede questo scritto.

²⁹ Cfr., fra gli altri, O. DI GIOVINE, *Lo statuto epistemologico della causalità penale tra cause sufficienti e condizioni necessarie*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, pp. 203 s.; EAD., *Il contributo della vittima nel delitto colposo*, Torino, 2003, pp. 303 ss.; M. RONCO, *Le interazioni psichiche nel diritto penale: in particolare sul concorso psichico*, in *Ind. pen.*, 2004, pp. 815 ss.; F. CINGARI, *Presupposti e limiti della responsabilità penale dello psichiatra per gli atti etero-aggressivi del paziente*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, pp. 449 s.; G. DE FRANCESCO, *Diritto penale. 2. Le forme del reato*, Torino, 2013, p. 130.

³⁰ Cfr., ad es., F. CINGARI, *La causalità psichica monosoggettiva*, in AA.VV., *La prova dei fatti psichici*, a cura di G. De Francesco-C. Piemontese-E. Venafro, Torino, 2010, p. 249.

concreto, o (più opportunamente) alla predisposizione di prescrizioni di mera condotta che non attendono di correlarsi ad eventi puntualmente verificatisi³¹.

3. *L'illiceità dell'attività comunicativa fuorviante nel quadro delle opzioni politico-criminali disponibili.* – Come si è avuto modo di evidenziare già in altra occasione³², il modello tipico dei delitti di evento, per i problemi che pone sui versanti della integrazione della causalità e della colpa, entra in seria “crisi”, se utilizzato per qualificare le condotte di valutazione e di gestione del rischio (*risk assesment e risk management*) di eventi disastrosi³³. Più rispondenti allo scopo di presidiare il corretto adempimento dei compiti istituzionali “retrostanti” di esperti e tecnici della Protezione Civile – e dunque l'osservanza delle cautele da loro pretendibili – appaiono schemi di fattispecie a consumazione anticipata che prescindano dalla verifica di eventi lesivi e concentrino il disvalore nella maturazione di un pericolo astratto. Nell'ambito di questo novero rientrano una varietà di soluzioni spendibili dal legislatore: dalle fattispecie che puniscono un pericolo ad ampio spettro o l'approfondimento del rischio, a quelle che stigmatizzano l'inefficienza di protocolli organizzativi, passando per la sanzione dell'inosservanza di norme amministrative o di provvedimenti, eventualmente nel quadro di meccanismi di tipo ingiunzionale³⁴. Una volta affrancati dalla necessaria connessione con eventi determinati, tali modelli smusserebbero le difficoltà legate alla indisponibilità di sicuri indici di efficienza eziologica delle condotte, potendo erigersi su considerazioni di *ragionevole* “rischiosità” e “causabilità”, basate sopra più temperanti riscontri di prevedibilità e prevenibilità delle offese.

Al di là della capacità di questi modelli di attagliarsi meglio al tipo di condotte e di situazioni che si intendono disciplinare e prevenire, essi offrono la possibilità di svincolarsi dall'impiego dello strumento penale, permettendo, altresì, di calibrare qualità (e quantità) della risposta afflittiva all'importanza della violazione e

³¹ Per la difficoltà di reperire o elaborare regole cautelari in una fase così arretrata di approccio al rischio, come quella della sua ricognizione e comunicazione, v. anche le osservazioni di G. DE VERO, *op. cit.*, p. 690.

³² D. NOTARO, *Scienza, rischio e precauzione*, cit., pp. 304 ss.

³³ V., ad es., E. PERINI, *La legislazione penale tra “diritto penale dell'evento” e “diritto penale del rischio”*, in *Leg. pen.*, 2012, p. 136.

³⁴ Un esempio in tal senso è fornito dal sistema di prevenzione (del rischio di) infortuni sul lavoro, su cui recentemente D. CASTRONUOVO, *op. cit.*, p. 3. Per l'opportunità dell'impiego di simili schemi di illecito, quando si tratta di condotte che incrociano esigenze “precauzionali”, v. ID., *Principio di precauzione e diritto penale. Paradigmi dell'incertezza nella struttura del reato*, Roma, 2012, pp. 38 s., 49, 77 e 163. Per ulteriori voci in tal senso, sia consentito il rinvio a D. NOTARO, *Scienza, rischio e precauzione*, cit., p. 304 e Autori ivi richiamati. Da segnalare G. DE VERO, *op. cit.*, p. 694, che suggerisce la possibilità di selezionare la rilevanza illecita delle condotte inosservanti, subordinandone la punibilità al verificarsi degli eventi di disastro che stanno sullo sfondo dello spettro preventivo delle regole violate.

al carattere (non più che) prodromico di questa rispetto alle conseguenze maggiormente offensive³⁵. Sarebbe così possibile concentrare l'attenzione sulla delimitazione tipica dei comportamenti pretesi dai singoli esponenti nell'ambito del più ampio apparato organizzativo istituzionale deputato a fronteggiare il rischio di disastri massivi³⁶; sarebbe più chiara la cesura logica fra l'espletamento di tali compiti e la produzione di eventi non ancora dominabili dalla scienza (e che fuoriescono dal raggio di responsabilità personale); e sarebbe riaffermato il necessario spazio di autodeterminazione lasciato ai cittadini di fronte al rischio di accadimenti circondati da un margine di "fatalità"³⁷, in linea con un più moderno atteggiamento antipaternalistico nella gestione di fenomeni collettivi³⁸. Al contempo, sarebbe definito l'ambito di responsabilità – amministrativa, disciplinare, e solo sussidiariamente penale – riconducibile all'espletamento di funzioni pubbliche di sicuro rilievo sociale.

Rifuggendo da una logica penale "totalizzante", si eviterebbe, oltretutto, di incorrere nella "rischiosa" equazione – indotta dal ricorso ai reati di evento come *unica* risposta plausibile – per cui, siccome non dovrebbe essere consentito affermare la responsabilità penale di scienziati ed esperti per gli eventi disastrosi occorsi, allora non sarebbe neanche da riconoscere *alcuna* inefficienza organizzativa e gestionale dell'emergenza da parte dei titolari delle funzioni pubbliche deputate a farvi fronte. Si crede, invece, che la stigmatizzazione di siffatte inefficienze politico-amministrative non debba attendere la concretizzazione del rischio finale paventato; né la risposta dell'ordinamento può guardare alla sola possibilità di contestare una responsabilità diretta (e penale) dell'agente nella produzione dei più gravi eventi lesivi collocati "a valle" di articolate sequenze di accadimenti fra loro concatenati.

³⁵ Verrebbero in tal modo a scemare molte delle preoccupazioni di inadeguatezza di tali modelli, espresse da G. DE VERO, *op. cit.*, pp. 689 s. Per la necessità di approntare al tema della corretta gestione del rischio anzitutto strumenti di risposta preventiva si è pronunciato anche R. BLAIOTTA, *Colpa e gestione del rischio in situazioni complesse*, in *Dir. pen. cont. (www.penalecontemporaneo.it*, 20 gennaio 2012), p. 1.

³⁶ Sul tema della colpa organizzativa e procedurale, v. D. CASTRONUOVO, *Fenomenologie della colpa*, cit., pp. 23 ss. Ai possibili benefici della formalizzazione delle prescrizioni precauzionali accenna M.N. MASULLO, *Colpa penale e precauzione nel segno della complessità*, Napoli-Roma, 2012, pp. 217 s.

³⁷ Sui problematici aspetti della "relazionalità" della colpa nelle dinamiche plurisoggettive v. ancora D. CASTRONUOVO, *Fenomenologie della colpa*, cit., pp. 30 s.

³⁸ V. anche D. MICHELETTI, *Il paternalismo penale giudiziario e le insidie della bad samaritan* Jurisprudence, in questa *Rivista*, 2011, pp. 287 ss. e p. 308.

HANNO COLLABORATO AL VOLUME

ALESSANDRO AMATO – Geologo, dirigente di ricerca dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)

DAVIDE AMATO – Assegnista di ricerca nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

STEFANO ANASTASIA – Ricercatore nell’Università di Perugia

COSTANZA BERNASCONI – Professore associato nell’Università di Ferrara

ROBERTO CALCINARI – Avvocato del Foro di Fermo

VALENTINA CALDERONE – Direttore dell’associazione “A buon diritto”

GAETANO CARLIZZI – Giudice del Tribunale Militare di Roma

ADOLFO CERETTI – Professore ordinario nell’Università di Milano-Bicocca

ALESSANDRO CORDA – Post-Doctoral Research Fellow presso la University of Minnesota Law School (USA)

LUIGI CORNACCHIA – Professore associato nell’Università del Salento

FRANCO CORLEONE – Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Toscana e Coordinatore dei Garanti territoriali per i diritti dei detenuti – Commissario unico del Governo per il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari ed il completamento delle Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza

CRISTINA DE MAGLIE – Professore ordinario nell’Università di Pavia – Institute for Legal Research University of California, Berkeley School of Law

DIMITRI DIMOULIS – Professore associato presso la Fondazione Getùlio Vargas di San Paolo, Brasile

GIUSEPPE DI VETTA – Avvocato del Foro di Pisa

LUCIANO EUSEBI – Professore ordinario nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

- ALBERTO GARGANI – Professore ordinario nell’Università di Pisa
- DAVID GARLAND – Professore presso la New York University (USA)
- FAUSTO GIUNTA – Professore ordinario nell’Università di Firenze
- STUART P. GREEN – Professore presso la Rutgers Law School, Newark (USA)
- CARLO GUARNIERI – Professore ordinario nell’Università di Bologna
- LUIGI MANCONI – Senatore della Repubblica
- MARIA NOVELLA MASULLO – Ricercatore nell’Università di Roma Tor Vergata
- OLIVIERO MAZZA – Professore ordinario nell’Università di Milano-Bicocca
- EDOARDO MAZZANTI – Perfezionato presso la Scuola Superiore Sant’Anna di
Pisa
- DARIO MICHELETTI – Professore associato nell’Università di Siena
- GHERARDO MINICUCCI – Dottore di ricerca nell’Università di Firenze
- FABIO NICOLICCHIA – Assegnista di ricerca nell’Università di Ferrara
- DOMENICO NOTARO – Professore associato nell’Università di Pisa
- TULLIO PADOVANI – Professore ordinario nella Scuola Superiore Sant’Anna di
Pisa
- DOMENICO PULITANÒ – Professore emerito nell’Università di Milano-Bicocca
- PIERPAOLO RIVELLO – Procuratore Generale Militare presso la Corte di
Cassazione
- ANA LUCIA SABADELL – Professore presso la Faculdade Nacional de Direito
della Universidade Federal di Rio de Janeiro (Brasile)
- FREDERICK SCHAUER – David and Mary Harrison Distinguished Professor of
Law presso la University of Virginia (USA)
- ALESSANDRO SPENA – Professore ordinario nell’Università di Palermo
- GIOVANNI TARLI BARBIERI – Professore ordinario nell’Università di Firenze
- VITO VELLUZZI – Professore ordinario nell’Università Statale di Milano
- LUCIANO VIOLANTE – Professore ordinario nell’Università di Camerino
- LORENZO ZILLETTI – Avvocato del Foro di Firenze, Responsabile del Centro
Studi giuridici e sociali «Aldo Marongiu» dell’Unione delle Camere Penali
Italiane

Criteri per la pubblicazione

1. Al fine di assicurare la qualità scientifica degli studi pubblicati, il Comitato direttivo di *Criminalia* si avvale del giudizio di Revisori esterni, i cui nominativi sono raccolti nella lista riportata di seguito. I Revisori riceveranno, in forma anonima, gli scritti destinati alla pubblicazione. Saranno pubblicati unicamente gli scritti valutati favorevolmente da due Revisori che li hanno giudicati l'uno all'insaputa dell'altro.
2. Nel caso di pareri discordanti espressi dai due Revisori, il Direttore può richiedere una valutazione, sempre in forma anonima, a un terzo Revisore esterno, il cui giudizio sarà vincolante ai fini della pubblicazione o meno.
3. Sono esclusi dall'anzidetto sistema di valutazione preventiva di qualità: a) gli studi già pubblicati in riviste italiane o straniere classificate in fascia A; b) gli studi dei componenti del Comitato di direzione; c) le relazioni, le comunicazioni e gli interventi a convegni; d) gli scritti non giuridici; e) le recensioni di libri e i resoconti dei convegni; f) i contributi richiesti a studiosi o esperti di comprovata competenza e pubblicati nelle rubriche intitolate "*Opinioni a confronto*", "*Tavola rotonda*" o similari.
La pubblicazione di tutti i contributi non sottoposti al giudizio dei revisori di cui al punto 1, è comunque subordinata all'unanime parere positivo del Comitato di direzione.
4. La documentazione relativa alla procedura di revisione di ciascun lavoro e all'approvazione unanime del Comitato di direzione è conservata a cura della Redazione di *Criminalia*.

Revisori

Elio R. Belfiore	Désirée Fondaroli	Alessandro Melchionda
Marta Bertolino	Gabriele Fornasari	Sergio Moccia
Alberto Cadoppi	Roberto Guerrini	Vito Mormando
Giampaolo Demuro	Giulio Illuminati	Vania Patané
Giulio De Simone	Gaetano Insolera	Paolo Patrono
Alberto De Vita	Sergio Lorusso	Davide Petrini
Alberto di Martino	Ferrando Mantovani	Tommaso Rafaraci
Vittorio Fanchiotti	Luca Marafioti	Lucia Riscato
Giovanni Fiandaca	Enrico Marzaduri	Placido Siracusano
Giovanni Flora	Oliviero Mazza	Luigi Stortoni
Luigi Foffani	Nicola Mazzacuva	Paolo Veneziani

Edizioni ETS
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa
info@edizioniets.com - www.edizioniets.com
Finito di stampare nel mese di novembre 2017



Edizioni ETS

www.edizioniets.com - info@edizioniets.com

Criminalia

Annuario di scienze penalistiche

www.edizioniets.com/criminalia

Direttore

Fausto Giunta

Comitato di direzione

Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Adolfo Ceretti, Cristina de Maglie, Luciano Eusebi,
Alberto Gargani, Fausto Giunta, Vincenzo Maiello, Marco Nicola Miletta,
Renzo Orlandi, Michele Papa, Carlo Piergallini,
Ettore Randazzo, Francesca Ruggieri

per sottoscrivere abbonamento e per acquistare numeri arretrati

www.edizioniets.com/criminalia

